

N. 00579/2015 REG.PROV.CAU.

N. 07224/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7224 del 2009, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Giovanni Di Stasio, Gelsomina Bovenzi, rappresentati e difesi dall'avv. Angelita Caruocciolo, con domicilio eletto con l'avv. Angelita Caruocciolo in Napoli, Via S. Brigida, 39 presso l'avv. Olivia;

*contro*

**Comune di Pignataro Maggiore**, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Mastroianni, con domicilio eletto presso l'avv. Felice Laudadio in Napoli, Via Caracciolo N.15;

*e con l'intervento di*

ad

opponendum:

Mario Fiorillo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Sorgente in Napoli, V. Po 1 P.Co Parva Domus;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del diniego di rilascio di permesso di costruire - provv. n. 8897/2009;  
con motivi aggiunti per l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione n. 117 del  
27.11.2014;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **Comune di Pignataro Maggiore**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 la dott.ssa Francesca  
Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti  
i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare nelle more della decisione  
della causa sul merito, tenuto conto della già intervenuta fissazione dell'udienza di  
discussione per il giorno 15 luglio 2015 e della natura demolitoria del  
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese  
della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento  
impugnato con i motivi aggiunti;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 luglio 2015;

compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)